

REPUBBLICA ITALIANA
ISTITUTO ITALIANO DI SCIENZE UMANE

**Regolamento per la gestione di alloggi e residenze
per i dottorandi dell'Istituto Italiano di Scienze Umane**

(Emanato con D.D. n. 43/2008 del 22 luglio 2008)

art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di uso degli alloggi assegnati, così come previsto dal “Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca presso l’Istituto Italiano di Scienze Umane” (emanato con D.D. 14/2008 in data 8 aprile 2008).
2. L’Istituto provvede a garantire la residenzialità per i primi due anni a tutti gli studenti iscritti ai corsi di dottorato, a condizione che abbiano residenza oltre 50 Km di distanza dalla sede delle attività didattiche del dottorato.
3. L’Istituto valuterà, ai fini dell’assegnazione dell’alloggio, l’esistenza di eventuali situazioni di disagio.
4. L’Istituto assicura altresì la residenzialità presso tutte le sedi in caso di viaggio studio inerente le attività di ricerca del dottorato, previa autorizzazione da parte del Coordinatore.

art. 2

Assegnazione del posto alloggio

1. Il posto alloggio è riservato esclusivamente al dottorando assegnatario, il quale non può, in alcun caso, cederne l’uso, neppure temporaneamente.
2. L’assegnazione cessa in ogni caso automaticamente per:
 - rinuncia al dottorato;
 - perdita dei requisiti previsti per l’ottenimento del posto alloggio;
 - verificarsi di una delle ipotesi di cui ai successivi artt. 11 e 12 o inosservanza alle prescrizioni del presente regolamento.
3. Il dottorando assegnatario dell’alloggio, per tutto il periodo in cui ne può usufruire, acquisisce il libero e completo godimento dei locali assegnatigli, salvo i limiti posti:
 - dal presente regolamento;
 - dal rispetto dei diritti degli altri assegnatari.
4. Il dottorando è tenuto ad osservare tutte le prescrizioni di legge relative agli obblighi dei conduttori, nonché le eventuali prescrizioni aggiuntive, rispetto al presente regolamento, emanate dall’Istituto nel corso del periodo di assegnazione.
5. Il dottorando alloggiato in unità abitative di tipo condominiale è inoltre tenuto ad osservare, ove esistente, il relativo regolamento di condominio.
6. L’Istituto garantisce l’accesso alla residenzialità anche ai dottorandi con disabilità, tutelando in ogni caso il trattamento dei dati sensibili conferiti dallo studente in conformità alle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

art. 3

Presenza in consegna dell’alloggio

1. Il dottorando assegnatario del posto alloggio al momento della consegna riceve copia del presente regolamento e lo sottoscrive per presa visione unitamente all’inventario dell’alloggio, se presente.
2. Tutte le attrezzature, impianti, arredi e ogni altro bene che costituiscono la dotazione della camera e degli spazi comuni di ogni residenza o appartamento, sono affidati ai dottorandi per tutto il periodo di assegnazione dell’alloggio. Il dottorando dovrà inoltre prendere visione delle

norme di sicurezza.

3. In ogni caso, l'Istituto non assume responsabilità verso gli alloggiati per gli oggetti di valore o denaro e quant'altro da loro lasciato sia nelle camere sia nei locali comuni degli alloggi.

art. 4

Regole di comportamento in collettività

1. In una residenza collettiva quale è una residenza o alloggio, il comportamento del singolo deve essere improntato, nei rapporti con gli altri assegnatari e con il personale dell'Istituto, all'osservanza di quelle fondamentali norme di tolleranza, rispetto e collaborazione che garantiscono la quotidiana convivenza.
2. Nell'ambito di tale norma generale, il dottorando deve osservare i seguenti divieti e prescrizioni:

DIVIETI - E' fatto divieto di:

- destinare al proprio uso particolare qualsiasi parte dei locali comuni, come cortili, giardini, terrazze, terrazze solari, muri esterni, finestre e spazi tecnici, occuparli con mobili, strumenti ed altri oggetti o, comunque, impedirne l'uso agli altri alloggiati;
- tenere animali nei locali delle residenze e/o alloggi e nelle aree esterne ad essi annesse;
- arrecare disturbo ai coinquilini, in particolare dopo le ore 23,00 e prima delle ore 8,00 e tra le ore 14,00 e le ore 16,00 e tenere in ogni caso un comportamento tale da risultare incompatibile con le esigenze degli altri coinquilini;
- tenere materiali infiammabili e sostanze nocive negli spazi comuni e all'interno delle camere o appartamenti;
- gettare o depositare immondizie o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- gettare nei condotti di scarico di lavabi e bidet materiali che possano otturare le tubazioni;
- apportare modificazioni nei locali, verniciature, tinteggiature, spostamenti o adattamenti di impianti;
- manomettere l'impianto elettrico, i rilevatori fumi e utilizzare prese multiple;
- apportare o introdurre mobili o attrezzature di qualunque tipo nei luoghi comuni e nelle stanze e procedere a smontaggi, modifiche o altro degli arredi;
- eseguire o far eseguire interventi di riparazione, eccetto gli interventi di manutenzione di competenza degli assegnatari;
- utilizzare stufe o fornelli di qualsiasi tipo al di fuori delle apparecchiature già presenti nell'alloggio;
- circolare con mezzi motorizzati all'interno dei complessi immobiliari, ovvero parcheggiare nei luoghi non adibiti espressamente a tale scopo;
- utilizzare i locali dell'alloggio come deposito di mezzi non motorizzati, quali bicicletta;
- lavare veicoli nei cortili o luoghi comuni del fabbricato;
- installare apparecchi elettrici di potenza tale da superare il carico di corredo (potenza) dell'alloggio;
- fumare nei locali comuni.

PRESCRIZIONI - Lo studente è tenuto a:

- denunciare tempestivamente le eventuali malattie contagiose contratte durante il periodo di assegnazione.
- In tal caso l'Istituto potrà sospendere temporaneamente l'assegnatario dall'uso del posto alloggio, fino alla completa guarigione;
- esporre avvisi, cartelli o altro solo negli spazi appositamente riservati;
- segnalare tempestivamente al personale dell'Istituto eventuali guasti (in caso di urgenze fuori dall'orario di apertura dell'Istituto fare riferimento ai contatti forniti in fase di consegna dell'alloggio);
- curare personalmente la pulizia dei locali assegnati, comprese le cucine ad uso comune, laddove le strutture ne siano dotate;

- prima della riconsegna dell'alloggio provvedere alla pulizia e al riordino della stanza o dell'appartamento, rimuovendo tutti i propri effetti personali all'interno di armadi, ripostigli, magazzini e/o altri locali, se presenti.

Art. 5

Periodo alloggio

1. I dottorandi assegnatari hanno diritto al soggiorno in alloggio per la durata delle attività didattiche di ogni semestre: l'ingresso in alloggio è previsto un giorno lavorativo prima e la consegna un giorno lavorativo dopo il termine del calendario didattico. E' fatta salva la possibilità di chiedere un anticipo del termine iniziale o una proroga di quello finale per ragioni connesse alle attività di dottorato con almeno 20 (venti) giorni di preavviso tramite apposita comunicazione scritta e relativa autorizzazione del Coordinatore di dottorato.

Art. 6

Oneri alloggio

1. Sono a carico dell'assegnatario gli eventuali costi telefonici e/o di connessione alla rete internet (ADSL o wireless) , nel caso che l'alloggio sia dotato dei relativi impianti.
2. Tutto quanto non previsto dal presente articolo si intende a carico dell'Istituto.

Art. 7

Ospiti

1. Non sono ammessi ospiti in nessun caso, salvo esplicita autorizzazione scritta da parte dell'Istituto.

Art. 8

Danneggiamenti e ammanchi

1. Per i casi di danneggiamenti la somma da corrispondere sarà pari ai costi effettivamente sostenuti dall'Istituto per la riparazione del bene danneggiato o l'acquisto in sostituzione del bene sottratto o non riparabile.
2. Qualora non sia possibile imputare responsabilità individuali, ciascun dottorando sarà considerato responsabile in solido dei danni causati, assieme agli altri assegnatari della camera o dell'appartamento, e degli spazi comuni.
3. La notifica del danno verrà effettuata in forma scritta.
4. Il danno dovrà essere risarcito entro dieci giorni dalla sua notifica attraverso il pagamento presso gli uffici amministrativi dell'Istituto o come da modalità che verranno indicate all'uopo.
5. In caso di ritardato pagamento l'Istituto avrà facoltà di rivalersi per la somma dovuta sulla borsa di studio in fase di erogazione della mensilità.

Art. 9

Controlli e verifiche

1. L'Istituto si riserva il diritto di effettuare in qualsiasi momento, di norma in presenza dell'assegnatario, nonché al momento delle chiusure, controlli all'interno delle camere, degli appartamenti e degli spazi comuni, al fine di verificare il rispetto da parte degli assegnatari delle disposizioni del presente regolamento.
2. Qualora nel corso di detti controlli siano riscontrate situazioni di scarsa igiene nell'appartamento e/o nella camera, saranno adottati opportuni provvedimenti. Si rimanda inoltre alle norme previste dal successivo art. 12.

Art. 10

Assenze

1. Lo studente alloggiato è tenuto a comunicare (tramite posta ordinaria ed elettronica, fax, telefono) le assenze per periodi superiori a 10 (dieci) giorni continuativi. In tal caso l'Istituto

valuterà di volta in volta se richiedere la disponibilità dell'alloggio, salvo l'esistenza di giustificati motivi.

Art. 11

Rinuncia al posto alloggio

1. Qualora il dottorando assegnatario rinunci al posto letto deve darne immediata comunicazione scritta al personale della Segreteria Logistica di riferimento.

Art. 12

Revoca del posto alloggio

1. Il posto alloggio è revocato d'ufficio nei seguenti casi:
 - cessione in uso ad estranei del posto alloggio;
 - ospitalità non autorizzata di estranei nella camera e/o appartamento;
 - qualora l'assegnatario risulti aver conseguito il posto alloggio sulla base di dichiarazioni mendaci;
 - al terzo richiamo scritto riguardante trasgressioni alle norme contenute nel presente regolamento;
 - per comportamenti contrari all'ordine pubblico.
2. La revoca della concessione dell'alloggio viene comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
3. In questo caso l'assegnatario dovrà lasciare libero l'alloggio entro cinque giorni dalla data di ricezione della raccomandata.

Art. 13

Obblighi di legge

1. Nel caso in cui gli assegnatari di posto alloggio tengano un comportamento passibile di sanzioni penali o amministrative, l'Istituto provvederà, senza alcun preavviso, a sporgere denuncia alle autorità competenti.

Art. 14

Modifiche al regolamento

1. Le modifiche che potranno essere apportate al presente Regolamento saranno soggette al parere consultivo del rappresentante degli allievi iscritti ai corsi di dottorato nel Consiglio Direttivo.